



CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

Assemblea di Bacino

Verbale della deliberazione n. 20

in data 18-12-2023

Oggetto: Allineamento della scadenza dell'affidamento in house a ESA-COM Spa del servizio di gestione rifiuti urbani nel Comune di Bevilacqua a seguito di relazione ex art. 14 e 17 del D.Lgs 201 del 2022 - Approvazione.

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di dicembre alle ore 09:30, convocata dal Presidente, l'Assemblea del "Consiglio di Bacino Verona Sud" si è riunita in videoconferenza, ai sensi dell'art. 6, comma 10 del Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea di Bacino, per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'avv. GASTALDELLO ATTILIO, PRESIDENTE del Consiglio di Bacino, ai sensi dell'art. 14 c. 4 lettera b) della Convenzione di Costituzione. Assiste il dott. Gianni Biasi, Direttore del Consiglio di Bacino, in qualità di Segretario verbalizzante, presente unitamente al Presidente, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina del funzionamento dell'Assemblea, presso il Municipio di San Giovanni Lupatoto.

Il Direttore
Dott. Gianni Biasi

Il Presidente
Avv. Attilio Gastaldello

COMUNE		NOMINATIVO
COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	Assente	
COMUNE DI ANGIARI	Presente	PULIAFITO
COMUNE DI ARCOLE	Assente	
COMUNE DI BELFIORE	Assente	
COMUNE DI BEVILACQUA	Assente	SCOLLEGATO PER DISCUSSIONE PUNTO DI INTERESSE
COMUNE DI BONA VIGO	Assente	
COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA	Presente	OCCHIALI
COMUNE DI BOVOLONE	Presente	POZZANI
COMUNE DI CASALEONE	Presente	PERAZZINI
COMUNE DI CASTAGNARO	Presente	FORMIGARO
COMUNE DI CEREA	Presente	FRANZONI
COMUNE DI COLOGNA VENETA	Presente	VALBUSA
COMUNE DI CONCAMARISE	Presente	ZAUPA
COMUNE DI ERBE'	Assente	
COMUNE DI GAZZO VERONESE	Presente	BELLANI
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	Presente	MIRANDOLA
COMUNE DI ISOLA RIZZA	Presente	CALO'
COMUNE DI LEGNAGO	Presente	LORENZETTI
COMUNE DI MINERBE	Assente	
COMUNE DI NOGARA	Assente	
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	Presente	TRENTINI
COMUNE DI OPPEANO	Assente	
COMUNE DI PALU'	Presente	FARINA
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	Assente	
COMUNE DI ROVERCHIARA	Presente	FREDDO
COMUNE DI SALIZOLE	Presente	MANTOVANELLI
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	Presente	GASTALDELLO
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	Presente	VINCENZI
COMUNE DI SANGUINETTO	Assente	
COMUNE DI SORGA'	Assente	
COMUNE DI TERRAZZO	Assente	
COMUNE DI TREVENZUOLO	Presente	TORSI
COMUNE DI VIGASIO	Presente	TOSI
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	Presente	TUZZA
COMUNE DI ZEVIO	Presente	CONTI
UNIONE COMUNI ADIGE GUA'	Presente	GREGHI

Il Presidente, verificato il numero legale per poter deliberare, ai sensi dell'art.10 c. 1 della convenzione per la costituzione dell'Ente, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Allineamento della scadenza dell'affidamento in house a ESA-COM Spa del servizio di gestione rifiuti urbani nel Comune di Bevilacqua a seguito di relazione ex art. 14 e 17 del D.Lgs 201 del 2022 - Approvazione.

Premesso

- che il servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani (per brevità "servizio rifiuti urbani") comprende, ai sensi del comma 4 dell'art. 25 del DL n. 1/2012, le attività di "raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero";
- che ai sensi dall'art. 3-bis, comma 1-bis del DL 138/2011, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:

[primo periodo] "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente[.];

[terzo periodo come modificato dal d.lgs. 201/2022] Gli enti di governo di cui al comma 1 e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.

- che il D.Lgs. n. 201 del 2022, avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", ha abrogato l'articolo 3-bis, comma 1-bis, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- che gli Enti di governo degli ambiti o bacini devono motivare la scelta della forma di gestione del servizio rifiuti urbani con apposita Relazione redatta ai sensi degli artt. **14 e 17 del D.Lgs. n. 201 del 2022**. In particolare secondo l'art. 17 co.2 *"gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, [...] i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house[.]".*
- che nel caso in cui il modello di gestione prescelto, tra le tre alternative contemplate dall'ordinamento comunitario, sia il modello dell'in-house providing, i predetti enti di governo devono altresì adempiere a quanto disposto dall'art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo cui *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei*

soggetti in-house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

- che al fine di poter procedere ad un affidamento diretto secondo il modello dell'*in-house providing* è necessario che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste dall'ordinamento comunitario e disposte dall'art. 5 del D.Lgs. 50/2016:
 - l'ente affidante esercita sulla società affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, avendo il potere di esprimere nei suoi confronti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative;
 - oltre l'80 per cento delle attività della società affidataria è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente affidante o da altri soggetti da esso controllati;
 - nella società affidataria non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale che non esercitano un'influenza determinante;
- che nel caso di società affidataria in house partecipata da una pluralità di soci pubblici, il controllo analogo deve essere esercitato congiuntamente da tutti i soci, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni poste dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016:
 - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- che nella specifica situazione degli ambiti o bacini territoriali del servizio rifiuti urbani, i cui Enti di governo esercitano la funzione di affidamento del servizio in nome e per conto dei Comuni partecipanti, il controllo analogo nei confronti della società affidataria può essere esercitato congiuntamente dai Comuni partecipanti in quanto titolari delle quote di controllo nella società affidataria medesima e quindi del potere di nomina dei suoi Organi Sociali;
- che la Relazione ex artt. 14 e 17 del D.lgs. 201/2022 ed art. 192 co. 2 del d.lgs. 50/2016 es.m.i. viene quindi redatta ed approvata dall'Ente pubblico che affida il servizio, contestualmente alla scelta della forma di gestione del servizio pubblico prescelta tra i tre modelli consentiti dall'ordinamento comunitario (gara, in house, società mista).

Richiamate

- la Legge Regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, che prevede (articoli 3 e 5) che:
 - “Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino”;
 - tra i compiti dei Consigli di Bacino vi sia anche “l’indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero”;
 - i Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dalla Convenzione istitutiva e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Verona Sud, sottoscritta il 01/07/2015 da tutti i Comuni del Bacino territoriale Verona Sud, che fa rientrare tra le attribuzioni dell’Assemblea di Bacino anche “l’approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente” (art. 9, comma 2, punti g) e h);

Richiamati

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- gli atti assunti da ARERA in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare:
 - Deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
 - Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
 - Deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto la “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è

stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). La qualità tecnica contrattuale è strettamente connessa all'MTR-2 in quanto comporta costi derivanti dagli investimenti per adempiere compiutamente alle richieste dell'Autorità; detti costi sono già stati calcolati nel PEF 2022 a titolo previsionale (c.d. "CQ");

- Delibera 389/2023/R/rif con la quale sono state definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) ma adeguandolo anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento e introducendo criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali. Al tempo stesso sono state introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza;
- Determinazione 6 novembre 2023, n. 1/dtac/2023 con la quale sono stati approvati degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché sono stati forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif
- Delibera 385/2023/R/rif, con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore, attraverso il quale sono stati disciplinati i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.
- Delibera 387/2023/R/rif che introduce il monitoraggio di nuovi indicatori di efficienza delle attività di recupero e smaltimento, secondo un approccio graduale che tiene conto delle condizioni di partenza e dell'eterogeneità del parco impiantistico disponibile.
- Delibera 386/2023/R/rif, con la quale è stato istituito in particolare un meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Richiamate

- L'iscrizione all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1 del D.Lgs 19 aprile 2016, n.50, effettuato dal Consiglio di Bacino in data 14/03/2018 ed accettata con determina ANAC recepita al prot. 702 in data 27/09/2021;
- La deliberazione assembleare n. 15 in data 21/12/2020 con la quale fu affidato

- a Esa Com Spa “in house providing” il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per il Comune di Bevilacqua, per la durata di anni tre, a far data dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023;
- Le deliberazioni di assemblea relative agli affidamenti a Esa Com Spa in house providing del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani fino al 31/12/2030, in particolare:
 - a) Comune di Angiari n. 7 del 13/06/2018;
 - b) Comune di Belfiore n. 8 del 13/06/2018;
 - c) Comune di Oppeano n. 21 del 27/12/2018;
 - d) Comune di Palù n. 23 del 27/12/2018;
 - e) Comune di Ronco All’Adige n. 24 del 27/12/2018;
 - f) Comune di San Giovanni Lupatoto n. 13 del 18/11/2019;
 - g) Comune di Vigasio n. 16 del 27/12/2021;
 - h) Comune di Zevio n. 17 del 27/12/2021;
 - Le deliberazioni dei competenti Consigli Comunali relative agli affidamenti a Esa Com Spa in house providing del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani fino al 31/12/2030 dei Comuni di Casaleone, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Nogara, Nogarole Rocca, Roverchiara, Salizzole, Sam Pietro di Morrubio, Sorgà, Terrazzo e Trevenzuolo;
 - La deliberazione n. 11 del 12/10/2023 del Comitato di Bacino che ha assegnato al Direttore l’incarico di predisporre la procedura per l’allineamento dell’affidamento nel Comune di Bevilacqua del servizio di gestione rifiuti urbani al gestore Esa Com Spa alla scadenza Comune dell’ambito di competenza, anche attraverso un servizio di affiancamento e supporto specialistico professionale esterno, che consente la verifica della sussistenza o meno:
 - della congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, anche alla luce degli esiti dell’analisi affidata ad un soggetto terzo selezionato mediante procedura comparativa;
 - delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche
 - la determina n. 13 del 26/10/2023 con la quale è stato affidato alla Ditta ARS Ambiente Srl l’incarico di consulenza tecnica per la verifica delle condizioni di affidamento in house del servizio di gestione rifiuti nel Comune di Bevilacqua, ai fini dell’allineamento alla scadenza comune dell’ambito tariffario di competenza;

Richiamate

- la deliberazione di Assemblea di bacino n. 5 del 27 aprile 2023 con la quale è stato approvato il Piano delle Attività 2023-2025 che alla sezione B) punto 2 tratta l’”Affidamento della gestione integrata del servizio rifiuti”;
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 7 del 16/05/2022 ad oggetto: “Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Sud ai sensi della

deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) - Validazione;

- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 7 del 27/04/2023 ad oggetto: "Carta Qualità ambiti tariffari: Comuni gestiti da Esacom Spa, Comuni gestiti da Sive Srl. Bovolone, Castagnaro e Arcole: approvazione" ai sensi della deliberazione Arera 15/2022/R/rif;

Vista

- la Relazione ex artt. 14 e 17 del d.lgs. 201/2022 e art. 192 del d.lgs. 50/2016 predisposta dal Direttore, con il supporto tecnico della società Ars Ambiente Srl, all'uopo incaricata, **allegato A** al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale:
 - viene valutata l'offerta del gestore in house Esa com Spa, recepita con prot. 757 del 30/11/2023, per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani accertando, ai sensi degli artt.14 e 17 del D. Lgs. 201/2022 e dell'art.192, comma 2 del D.lgs.50/2016, la sussistenza della congruità economica, ed anche del requisito di economicità dell'offerta di Esa com Spa presentata al Consiglio di Bacino per l'allineamento della scadenza dell'affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Bevilacqua a partire dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2030, nonché dei benefici per la collettività dell'affidamento in house del servizio a Esa com Spa, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e di qualità del servizio, ivi inclusa la congruità del servizio di gestione e riscossione della tariffa TARI-P;
 - si definisce e si motiva la scelta del modello in *house providing* per l'allineamento della scadenza dell'affidamento a Esa Com Spa del servizio rifiuti urbani per il Comune di Bevilacqua, e si dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, dando atto del rispetto delle condizioni poste per l'affidamento in house ed in particolare dell'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società affidataria da parte dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino, in nome e per conto dei quali quest'ultimo esercita le funzioni di affidamento del servizio rifiuti urbani;

Rilevato

- quanto previsto nelle Relazioni del Direttore, in merito ai contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico rifiuti urbani che dovranno essere posti alla base del nuovo Contratto di Servizio da stipularsi tra il Consiglio di Bacino, l'Amministrazione comunale e il gestore in house ESA-Com., sulla base del contratto di servizio tipo, approvato da ARERA con delibera n. 385/2023, ispirati ai seguenti principi:
 1. tutela della salute dei cittadini e salvaguardia dell'ambiente;
 2. rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione tra gli stessi, nonché dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 3. parità di trattamento del servizio prestato tra le diverse aree urbane del territorio comunale fatte salve le specificità delle tre aree in cui è ripartito il modello gestionale, anche in zone disagiate, in aree a forte dispersione abitativa o con scarso insediamento produttivo, nei limiti resi possibili dalle

caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito;

4. continuità e regolarità della prestazione del servizio, riconosciuto come servizio pubblico essenziale anche ai sensi della Legge 12.06.1990, n. 146, e che pertanto non può essere interrotto, salvo i casi di forza maggiore, indipendentemente dal pagamento del servizio da parte dei singoli utenti, al fine di evitare il verificarsi di problemi igienico sanitari;
5. ricerca dell'equilibrio economico e finanziario, come evidenziato dall'offerta tecnica ed economica del gestore, attraverso l'efficientamento continuo del servizio e l'ottimizzazione delle attività operative.
6. efficienza e efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo;
7. sensibilizzazione e condivisione delle modalità di erogazione del servizio con le utenze interessate sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, anche mediante lo svolgimento di opportune campagne di comunicazione/informazione e di sensibilizzazione rivolte a tutte le utenze territoriali.

Considerato

- che si ritiene doveroso garantire l'adeguamento ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani" volti a definire caratteristiche, prestazioni e condizioni di esecuzione superiori a quelle prescritte dalle norme vigenti che, come previsto nel D.M. 23.06.2022, devono essere utilizzati anche in caso di affidamento a società in "house";
- che si ritiene doveroso inserire l'obbligo del Gestore di effettuare la Comunicazione ORSO nel rispetto delle scadenze di legge e di elaborare la redazione della Comunicazione MUD, predisponendo i dati e le schede analitiche necessarie nei termini richiesti dallo stesso e comunque con sufficiente anticipo rispetto al termine ultimo di presentazione;

Valutato

- che, per gli interessi pubblici sottesi alla corretta gestione dei Servizi Pubblici Locali, utilizzando la modalità dell'affidamento "in house" a favore di ESA-Com Spa per il Comune di Bevilacqua, in quanto con il proseguimento della gestione è possibile:
 - razionalizzare i costi di gestione e realizzare economie di scala;
 - incrementare il grado di efficienza e razionalità organizzativa;
 - aumentare la competitività, attraverso l'ampliamento e l'integrazione della gamma dei servizi;
 - ottimizzare il processo produttivo e realizzare una sinergia operativa con gli altri Comuni gestiti da ESA-Com Spa.;
- che l'affidamento col metodo in house providing, inoltre, risulterebbe preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto:
 - risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente ai Comuni un controllo

ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;

- la società "in house", la quale per la natura di ente strumentale delle Amministrazioni partecipate, opera (non già per fini di lucro) per realizzare gli obiettivi di interesse pubblico delle medesime Amministrazioni;
- garantisce una maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività rispetto alle previsioni contrattuali, insite nel rapporto organico tipico dell' "in house providing";
- i costi del servizio sono contenuti a livelli confrontabili con il mercato esistente;
- si riducono in modo sostanziale i rischi di contenzioso tra le parti tipici degli affidamenti con il ricorso al mercato in caso di inadempienze contrattuali;

Ritenuto:

- che si intende allineare la scadenza dell'affidamento al 2030 anche per il Comune di Bevilacqua, coerentemente a quanto già deliberato dalle precedenti delibere assembleari e in continuità con il precedente affidamento di cui alla deliberazione n. 15 del 21/12/2020;
- che non sono previsti investimenti specifici, e quindi relativi finanziamenti, per il Comune di Bevilacqua;
- che il PEF per l'anno 2024 dalle analisi svolte è coerente con il dettato normativo per l'affidamento in house del servizio rifiuti nel Comune di Bevilacqua alla società ESA-Com ma, trattandosi di un documento di programmazione, vista la metodologia tariffaria regolata da ARERA, le elaborazioni previsionali confluite nel PEF potranno subire delle revisioni legate sia all'aggiornamento biennale, sia alle modifiche del metodo di calcolo da parte della stessa Autorità;
- che nelle revisioni sarà sempre verificata e garantita la sostenibilità economico-finanziaria della gestione provvedendo ad aggiornare alcune componenti tariffarie dei costi operativi e dei costi di capitale tali da determinare delle variazioni - rispetto al PEF elaborato - nella quantificazione del corrispettivo del servizio rifiuti;
- che non è un nuovo affidamento ma la prosecuzione per allinearlo con la scadenza degli altri comuni nell'ambito tariffario e pertanto non è necessaria l'asseverazione prevista dal comma 4 dell'art.17 del D.Lgs. 201/2022;
- che si possa dar atto che, con la predisposizione della predetta Relazione (Allegato A) si è completata l'istruttoria per la scelta del modello in house quale forma di gestione del servizio rifiuti urbani nel Comune di *Bevilacqua* che può essere pertanto sin da subito approvata dall'Assemblea di Bacino;
- che come emerge nelle conclusioni della relazione di congruità "Dalle considerazioni ed assunzioni applicate nella definizione del piano economico-finanziario, l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Bevilacqua risulta essere sostenibile.

Ritenuto infine

- che a seguito degli esiti della relazione di congruità, verranno adeguate le entrate tariffarie già validate per il quadriennio 2022-2025 con l'MTR2 a partire dal 2024, tenendo conto di quanto deliberato da Arera per l'aggiornamento delle annualità 2024 e 2025, includendo anche il corrispettivo per il servizio di gestione e riscossione della tariffa TARI-P;

- opportuno dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera al fine di accelerare l'iter di esecuzione di quanto da essa disposto;

Vista la delibera n. 47 del 22/12/2022 del Comune di Bevilacqua avente oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2021."

Visto il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000);

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni, che vengono riportate nel verbale della presente seduta.

Verificata l'assenza di ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione, il cui risultato è il seguente:

Soci presenti n.23 che corrispondono a 762,630 millesimi

Votanti n.23

Favorevoli n.23

Contrari n.0

Astenuti n.0

L'ASSEMBLEA

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, la Relazione ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022 predisposta dal Direttore, come riportata **nell'Allegato A** alla presente deliberazione con la quale si definisce e si motiva la scelta del modello *in house providing*;
- 3) di affidare ad Esa com Spa la gestione del servizio rifiuti urbani nel Comune di Bevilacqua dal 1 gennaio 2024 a tutto il 31 dicembre 2030, allineando in tal modo la scadenza dell'affidamento a quella degli altri Comuni rientranti nel medesimo ambito, come da proposta ESA-Com prot. 757 del 30/11/2023 **allegato B** alle condizioni previste dai PEF che verranno approvati in conformità al MTR-2 e ai successivi provvedimenti regolatori in tema di tariffa da parte dell'Autorità di Regolazione;
- 4) di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione del contratto di servizio che sarà predisposto conformemente schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore approvato con Deliberazione ARERA n. 385/2023/R/Rif;
- 5) di dare mandato al Direttore di comunicare il presente provvedimento al gestore Esa-Com Spa affinché siano prontamente avviate, d'intesa con il Consiglio di Bacino Verona Sud e l'amministrazione comunale, le attività finalizzate a dare esecuzione alla presente deliberazione;
- 6) di incaricare il Direttore per la pubblicazione della Relazione di cui al punto 2) sul sito istituzionale dell'Ente e per il suo invio agli Enti interessati;

e, con separata votazione con i seguenti esiti:

Soci presenti n.23 che corrispondono a 762,630 millesimi

Votanti n.23

Favorevoli n.23

Contrari n.0

Astenuti n.0

- 1) di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Bovolone, 18 dicembre 2023

IL DIRETTORE
Dott. Gianni Biasi

IL PRESIDENTE
Avv. Attilio Gastaldello

Oggetto: Allineamento della scadenza dell'affidamento in house a ESA-COM Spa del servizio di gestione rifiuti urbani nel Comune di Bevilacqua a seguito di relazione ex art. 14 e 17 del D.Lgs 201 del 2022 - Approvazione.

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto, si esprime

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 18/12/2023

Il Direttore
Dott. Gianni Biasi